

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
68/2017/R/EEL

**ORIENTAMENTI IN MERITO AI CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE
DEROGHE AI REQUISITI PREVISTI DAI REGOLAMENTI:
RFG - REQUIREMENTS FOR GENERATORS,
DCC - DEMAND CONNECTION CODE E
HVDC - HIGH-VOLTAGE DIRECT CURRENT,
IN MATERIA DI CONNESSIONI ALLE RETI ELETTRICHE**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

16 febbraio 2017

Premessa

Nei mesi di aprile e agosto 2016 la Commissione europea ha approvato tre regolamenti relativi alle connessioni alle reti elettriche. In particolare:

- 1. il regolamento (UE) 2016/631 istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica;*
- 2. il regolamento (UE) 2016/1388 istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi e delle unità di consumo utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda;*
- 3. il regolamento (UE) 2016/1447 istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua.*

Con la deliberazione 67/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento per l'implementazione, in Italia, dei sopra richiamati regolamenti.

Il presente documento per la consultazione si colloca nell'ambito di tale procedimento e, come richiesto dai medesimi regolamenti, si pone l'obiettivo di presentare gli orientamenti dell'Autorità in merito ai criteri sulla base dei quali potranno essere valutate ed eventualmente concesse le deroghe ai regolamenti europei.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **17 marzo 2017**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale
Piazza Cavour, n. 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/351
fax 02.655.65.265
e-mail: [**mercati-ingrosso@autorita.energia.it**](mailto:mercati-ingrosso@autorita.energia.it)
sito internet: [**www.autorita.energia.it**](http://www.autorita.energia.it)

1. Introduzione e finalità del documento per la consultazione

La Commissione europea ha recentemente approvato i seguenti tre regolamenti:

1. il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 che istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica (di seguito: regolamento RfG - *Requirements for Generators*). Il regolamento RfG, entrato in vigore il 17 maggio 2016, troverà applicazione¹ a decorrere dal 27 aprile 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), per i “nuovi” gruppi di generazione come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
2. il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi e delle unità di consumo utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda (di seguito: regolamento DCC - *Demand Connection Code*). Il regolamento DCC, entrato in vigore il 7 settembre 2016, troverà applicazione² a decorrere dal 18 agosto 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), per i “nuovi” impianti di consumo e sistemi come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
3. il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (di seguito: regolamento HVDC - *High-Voltage Direct Current*). Il regolamento HVDC, entrato in vigore il 28 settembre 2016, troverà applicazione³ a decorrere dall'8 settembre 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), per i “nuovi” sistemi come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento.

Tali regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Essi riguardano essenzialmente le condizioni tecniche per le connessioni alle reti elettriche e intendono definire norme armonizzate sulla connessione alla rete allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per le connessioni alla rete, agevolare gli scambi di energia sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori.

¹ Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 7, dell'articolo 58, dell'articolo 59, dell'articolo 61 e del titolo VI del medesimo regolamento.

² Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 6, dell'articolo 51 e dell'articolo 57 del medesimo regolamento.

³ Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 5, dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 78 del medesimo regolamento.

I tre regolamenti europei di cui sopra, tra l'altro e per quanto rileva ai fini del presente documento, assegnano alle Autorità di regolazione (di seguito: Autorità) il compito di concedere deroghe, qualora ne ricorrano i presupposti, a una o più disposizioni dei medesimi regolamenti. In particolare:

- a) i tre regolamenti europei (in modo quasi identico), disciplinano le richieste di deroghe su uno o più punti dei medesimi regolamenti che possano essere presentate rispettivamente:
 - dai titolari degli impianti di generazione ovvero dai pertinenti gestori di rete (siano essi un gestore della rete pubblica, impresa distributrice o Terna S.p.a. - di seguito: Terna -, ovvero un gestore di sistemi di distribuzione chiusi - SDC), nel caso del regolamento RfG;
 - dai titolari degli impianti di consumo ovvero dai pertinenti gestori di rete (ivi compresi i gestori di SDC), nel caso del regolamento DCC;
 - dai titolari di sistemi HVDC e/o di parchi di generazione connessi in corrente continua ovvero dai pertinenti gestori di rete, nel caso del regolamento HVDC, prevedendo che ciascuna Autorità definisca, previa consultazione, i criteri per la concessione delle medesime deroghe. Non sono previste date ultime entro cui presentare richieste di deroghe;
- b) il solo regolamento RfG disciplina anche le richieste di deroghe che possono essere presentate dai costruttori di gruppi di generazione per i quali si richieda l'ammissione alla classificazione come tecnologia emergente⁴. Tali richieste di deroghe potevano essere presentate all'Autorità entro il 17 novembre 2016 (si richiama, al riguardo, il comunicato 11 novembre 2016 già pubblicato sul sito internet dell'Autorità, recante "Modalità e tempistiche per la richiesta di ammissione alla categoria "tecnologie emergenti" ai sensi del regolamento (UE) 2016/631 da parte dei costruttori di gruppi di generazione elettrica"). Entro tale data sono pervenute all'Autorità tre richieste di ammissione di gruppi di generazione alla classificazione di tecnologia emergente. Per le predette richieste l'Autorità, coordinandosi con le altre Autorità di regolazione della medesima area sincrona⁵, sta svolgendo gli opportuni approfondimenti finalizzati a ricomprendere o meno i

⁴ Ai sensi del regolamento RfG, un gruppo di generazione è ammesso alla classificazione come tecnologia emergente a condizione che:

- sia di tipo A (gruppo di generazione connesso al di sotto di 110 kV e con un valore della potenza massima di almeno 0,8 kW e al massimo pari a 1 MW – a tal fine si rimanda all'articolo 5 del regolamento RfG);
- si avvalga di una tecnologia di gruppo di generazione disponibile in commercio;
- le vendite accumulate della tecnologia di gruppo di generazione all'interno di un'area sincrona al momento della domanda di classificazione come tecnologia emergente non superino il 25% del massimo livello di capacità massima cumulativa (ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento RfG, il livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati come tecnologie emergenti in un'area sincrona – l'area sincrona di cui fa parte l'Italia è quella dell'Europa continentale – è pari allo 0,1% del carico massimo annuale nell'anno 2014 in tale area sincrona).

⁵ Ai sensi del regolamento RfG, le diverse aree sincrone individuate sono: Europa continentale, Gran Bretagna, Area nordica, Irlanda e Irlanda del Nord, Baltico.

predetti gruppi di generazione tra le tecnologie emergenti entro il 17 maggio 2017 (dodici mesi dalla data di pubblicazione del regolamento RfG nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea).

Il presente documento per la consultazione riporta gli orientamenti dell'Autorità in merito alle disposizioni di cui alla precedente lettera a). Si rimanda invece a un successivo e dedicato provvedimento l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b). Per uniformità di trattamento e alla luce delle similitudini delle procedure definite dai richiamati tre regolamenti europei per la richiesta di deroghe, tali orientamenti fanno contestuale riferimento ai tre regolamenti europei.

2. Disposizioni relative a richieste, valutazioni e concessioni di deroghe

Di seguito vengono riassunte le disposizioni relative alle richieste di deroghe ai sensi dei regolamenti RfG, DCC e HVDC. Tali disposizioni, essendo già contenute nei richiamati regolamenti, non sono oggetto di consultazione e rappresentano il punto di partenza del presente documento.

2.1 Soggetti che possono richiedere le deroghe e soggetti che possono concederle

L'articolo 60 del regolamento RfG, l'articolo 50 del regolamento DCC e l'articolo 77 del regolamento HVDC assegnano alle Autorità di regolazione il potere di concedere deroghe a una o più disposizioni dei medesimi regolamenti.

Le predette deroghe possono essere richieste:

- a) nel caso del regolamento RfG:
 - i. dai produttori o dai potenziali produttori in relazione a gruppi di generazione appartenenti ai propri impianti di produzione (articolo 62 del regolamento RfG);
 - ii. dai DSO (*Distribution system operator*) / TSO (*Transmission system operator* - Terna in Italia) in relazione a classi di gruppi di generazione connessi o da connettere alle proprie reti (articolo 63 del regolamento RfG);
- b) nel caso del regolamento DCC:
 - i. dai titolari o potenziali titolari di impianti di consumo, dai DSO, dai gestori di SDC e dai potenziali gestori di rete in relazione agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione o unità di consumo utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda (articolo 52 del regolamento DCC);
 - ii. dai DSO/TSO in relazione agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione o unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un SDC connessi o da connettere alle proprie reti (articolo 53 del regolamento DCC);
- c) nel caso del regolamento HVDC:

- i. dai titolari o dai potenziali titolari di un sistema HVDC o di parchi di generazione connessi in corrente continua in relazione ai medesimi sistemi o parchi di generazione (articolo 79 del regolamento HVDC);
- ii. dai DSO/TSO in relazione a classi di sistemi HVDC o classi di parchi di generazione connessi in corrente continua già connessi o da connettere alle proprie reti (articolo 80 del regolamento HVDC);
- iii. dai produttori con parchi di generazione connessi in corrente continua con riferimento alle disposizioni del Titolo III del regolamento HVDC in relazione ai medesimi parchi di generazione (articolo 81 del regolamento HVDC).

Le deroghe possono essere rilasciate ai soggetti richiedenti in conformità alle disposizioni previste dagli articoli da 61 a 63 del regolamento RfG, dagli articoli da 51 a 53 del regolamento DCC e dagli articoli da 78 a 81 del regolamento HVDC e di seguito sintetizzate. Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda ai predetti regolamenti europei.

2.2 Disposizioni generali relative alle deroghe

Ciascuna Autorità di regolazione definisce, previa consultazione, i criteri per la concessione delle deroghe consentite dai regolamenti RfG, DCC e HVDC. Il presente documento per la consultazione, come già anticipato in premessa, riporta gli orientamenti dell’Autorità in merito. La deliberazione che seguirà il presente documento per la consultazione, come previsto dai medesimi regolamenti, verrà pubblicata sul sito internet dell’Autorità e contestualmente comunicata alla Commissione europea.

La Commissione europea, in qualunque momento, può richiedere all’Autorità di modificare i criteri se dovesse ritenere che non siano conformi ai regolamenti RfG, DCC e HVDC. Tale possibilità di riesaminare e modificare i criteri per la concessione delle deroghe lascia impregiudicate le deroghe già concesse, le quali rimangono applicabili fino alla scadenza prevista dalla decisione di concessione della deroga stessa.

Qualora l’Autorità lo ritenesse necessario per mutate circostanze collegate all’evoluzione dei requisiti di sistema, ha la facoltà di riesaminare e modificare, non più di una volta l’anno, i criteri per la concessione delle deroghe in conformità a quanto precedentemente descritto. Le modifiche dei criteri non si applicherebbero alle deroghe per le quali sia già stata presentata una richiesta.

L’Autorità ha facoltà di decidere che, nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della richiesta di deroga fino all’emissione della decisione (positiva o negativa), gli impianti o i sistemi per i quali è stata presentata una richiesta di deroga non siano tenuti a conformarsi ai requisiti previsti dai regolamenti RfG, DCC e HVDC.

2.3 Procedura per la richiesta di deroghe da parte degli utenti del sistema elettrico

Gli utenti del sistema elettrico (per facilità di lettura nel seguito del presente documento per la consultazione con il termine “utente” si fa riferimento ai soggetti indicati nel

paragrafo 2.1, lettera a), punto i., lettera b), punto i., e lettera c), punti i. e iii.) possono richiedere le deroghe in relazione agli impianti o ai sistemi di cui al paragrafo 2.1 secondo quanto di seguito descritto.

La richiesta di deroga è presentata al pertinente gestore di rete (DSO o TSO, in funzione della rete elettrica a cui l'utente è connesso) e comprende:

- l'identificazione dell'utente e di un contatto per eventuali comunicazioni;
- la descrizione dell'impianto o del sistema per cui si richiede una deroga;
- un riferimento alle disposizioni del relativo regolamento europeo per cui si richiede una deroga e una descrizione dettagliata della deroga richiesta;
- una motivazione dettagliata, con i pertinenti documenti giustificativi, e un'analisi costi-benefici in conformità alle disposizioni dell'articolo 39 del regolamento RfG ovvero dell'articolo 49 del regolamento DCC ovvero dell'articolo 66 del regolamento HVDC⁶;
- la dimostrazione che la deroga richiesta non avrebbe alcun effetto negativo sugli scambi transfrontalieri;
- ai sensi del regolamento HVDC, nel solo caso di un parco di generazione connesso in corrente continua, connesso a una o più stazioni di trasformazione HVDC del terminale remoto, elementi a dimostrazione dell'assenza di impatto della deroga sulla stazione di trasformazione o, in alternativa, l'accordo del titolare della stazione di trasformazione alla deroga proposta.

Entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta di deroga, il gestore di rete comunica all'utente se la richiesta possa essere considerata completa. Qualora il gestore di rete dovesse ritenere che la richiesta sia incompleta, l'utente dovrà presentare le informazioni supplementari richieste entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni supplementari. Qualora l'utente non dovesse fornire le informazioni richieste entro il predetto termine, la richiesta di deroga si considererà annullata.

Il pertinente gestore di rete, in coordinamento con eventuali altri gestori di rete interessati, valuta la richiesta di deroga e l'analisi costi-benefici di cui è corredata, tenendo conto dei criteri fissati dall'Autorità a seguito del presente documento per la consultazione.

Qualora la richiesta di deroga:

- presentata ai sensi del regolamento RfG, dovesse riguardare un gruppo di generazione di tipo C o D⁷ connesso a una rete di distribuzione, compreso un SDC;

⁶ I richiamati articoli già contengono dettagliate puntualizzazioni ai fini dell'analisi costi-benefici.

⁷ Ai sensi del regolamento RfG, fermo restando che le proposte di Terna relative alle soglie di potenza massima per i gruppi di generazione di tipo B, C e D sono soggette all'approvazione dell'Autorità e che tale approvazione non sia ancora avvenuta, un gruppo di generazione è considerato (vds. articolo 5 del regolamento RfG):

- di tipo A, qualora il punto di connessione sia al di sotto di 110 kV e la potenza massima di almeno 0,8 MW e al massimo pari a 1 MW;

- presentata ai sensi del regolamento HVDC, dovesse riguardare un sistema HVDC o un parco di generazione connesso in corrente continua a un sistema di distribuzione, compreso un SDC,

la valutazione del pertinente gestore di rete deve essere corredata di una valutazione effettuata dal TSO sulla base dei criteri fissati dall'Autorità a seguito del presente documento per la consultazione. Il TSO trasmetterà la propria valutazione entro due mesi dalla richiesta del pertinente gestore di rete.

Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta di deroga, il pertinente gestore di rete è tenuto a trasmettere la richiesta all'Autorità presentando la/le valutazione/i elaborata/e in conformità a quanto precedentemente descritto. Tale periodo potrà essere prorogato:

- di un mese qualora il pertinente gestore di rete dovesse richiedere informazioni supplementari all'utente, ovvero
- di due mesi qualora il pertinente gestore di rete dovesse richiedere al TSO una valutazione della domanda di deroga.

L'Autorità adotta una decisione motivata in merito alla richiesta di deroga entro sei mesi dal giorno successivo al ricevimento della richiesta, sulla base dei criteri fissati a seguito del presente documento per la consultazione. Tale termine può essere prorogato di tre mesi prima della sua scadenza qualora l'Autorità dovesse richiedere informazioni supplementari all'utente o ad altri soggetti interessati. Il periodo supplementare decorre dalla data di ricevimento delle informazioni complete.

L'utente è tenuto a presentare le eventuali informazioni supplementari richieste dall'Autorità entro due mesi dalla richiesta. Qualora l'utente non dovesse fornire le informazioni richieste entro il predetto termine, la richiesta di deroga si considera annullata, tranne i casi in cui, prima della scadenza del medesimo termine:

- l'Autorità dovesse decidere di concedere una proroga, ovvero
- l'utente dovesse dichiarare all'Autorità, mediante comunicazione motivata, che la richiesta di deroga sia completa.

L'Autorità comunica all'utente, al gestore di rete e al TSO la propria decisione in merito alla richiesta di deroga. Qualora essa sia concessa, l'Autorità è tenuta a precisarne la durata.

L'Autorità può revocare una decisione favorevole di deroga qualora le circostanze e le motivazioni soggiacenti non dovessero sussistere più ovvero su raccomandazione

-
- di tipo B, qualora il punto di connessione sia al di sotto di 110 kV e la potenza massima sia pari o superiore a un valore soglia compreso tra quello massimo previsto per i gruppi di generazione di tipo A e 1 MW;
 - di tipo C, qualora il punto di connessione sia al di sotto di 110 kV e la potenza massima sia pari o superiore a un valore soglia compreso tra quello massimo previsto per i gruppi di generazione di tipo B e 50 MW;
 - di tipo D, qualora il punto di connessione sia a 110 kV o superiore e la potenza massima sia pari o superiore a un valore soglia compreso tra quello per i gruppi di generazione di tipo C e al più pari a 75 MW. Un gruppo di generazione è di tipo D anche nel caso in cui il suo punto di connessione sia al di sotto di 110 kV e la sua potenza massima sia pari o superiore a un valore soglia compreso tra quello per i gruppi di generazione di tipo C e al più pari a 75 MW.

motivata della Commissione europea o di ACER⁸ (come meglio precisato nel paragrafo 2.6).

Si evidenzia inoltre che:

- una richiesta di deroga, presentata ai sensi dell'articolo 62 del regolamento RfG, per gruppi di generazione di tipo A può essere presentata da un soggetto terzo a nome del produttore. Tale richiesta può riguardare un gruppo di generazione singolo o più gruppi di generazione identici fra loro. In quest'ultimo caso e a condizione di specificare la potenza massima cumulativa, il predetto soggetto terzo può sostituire le informazioni relative all'identificazione del produttore e di un contatto per eventuali comunicazioni con le informazioni del medesimo soggetto terzo;
- una richiesta di deroga per un parco di generazione connesso in corrente continua che dispone o disporrà di un'unica connessione a un'unica area sincrona, presentata ai sensi dell'articolo 81 del regolamento HVDC, relativa alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 40, paragrafo 2, lettere a) e b), e degli articoli da 41 a 45 del medesimo regolamento HVDC, non deve comprendere la motivazione dettagliata, con i pertinenti documenti giustificativi, e l'analisi costi-benefici in conformità alle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento HVDC, né la dimostrazione che la deroga richiesta non avrebbe alcun effetto negativo sugli scambi transfrontalieri.

2.4 Procedura per la richiesta di deroghe da parte dei gestori di rete

I gestori di rete (per facilità di lettura nel seguito del presente paragrafo con il termine "gestore di rete" si farà riferimento ai soggetti indicati nel paragrafo 2.1, lettera a), punto ii., lettera b), punto ii., e lettera c), punto ii.) possono richiedere le deroghe in relazione agli impianti o ai sistemi di cui al paragrafo 2.1 secondo quanto di seguito descritto.

La richiesta di deroga è presentata all'Autorità e comprende:

- l'identificazione del gestore di rete e di un contatto per eventuali comunicazioni;
- una descrizione degli impianti o dei sistemi per cui si richiede una deroga, la capacità totale installata e il relativo numero di impianti o di sistemi;
- il requisito o i requisiti del relativo regolamento per cui si richiede una deroga, con una descrizione dettagliata della deroga richiesta;
- una motivazione dettagliata, con tutti i pertinenti documenti giustificativi;
- la dimostrazione che la deroga richiesta non ha alcun effetto negativo sugli scambi transfrontalieri;
- un'analisi costi-benefici in conformità alle disposizioni dell'articolo 39 del regolamento RfG ovvero dell'articolo 49 del regolamento DCC ovvero dell'articolo

⁸ ACER (*Agency for the Cooperation of Energy Regulator*) è l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

66 del regolamento HVDC. Eventualmente, l'analisi costi-benefici è svolta in coordinamento con il TSO ed eventuali DSO adiacenti.

Qualora la richiesta di deroga sia presentata da un DSO o da un gestore di SDC, l'Autorità richiede al TSO, entro due settimane dal giorno successivo al ricevimento di tale richiesta, di valutare la richiesta di deroga sulla base dei criteri fissati a seguito del presente documento per la consultazione.

Entro due settimane a decorrere dal giorno successivo al ricevimento di tale richiesta di valutazione, il TSO comunica al DSO o al gestore di SDC se la richiesta di deroga sia considerata completa. Qualora il TSO dovesse ritenere che la richiesta sia incompleta, il DSO o il gestore di SDC presenta le informazioni supplementari entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della loro richiesta.

Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta di deroga, il TSO trasmette all'Autorità la propria valutazione, corredata di eventuali documenti pertinenti. Il termine di sei mesi potrà essere prorogato di un mese qualora il TSO dovesse richiedere informazioni supplementari al DSO o al gestore di SDC.

L'Autorità adotta una decisione motivata in merito alla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del gestore di rete, sulla base dei criteri fissati a seguito del presente documento per la consultazione. Qualora la richiesta di deroga dovesse essere presentata dal DSO o dal gestore di SDC, il termine di sei mesi decorre dal giorno successivo al ricevimento della valutazione eseguita dal TSO.

Il predetto termine di sei mesi, prima della propria scadenza, può essere esteso di ulteriori tre mesi qualora l'Autorità richieda ulteriori informazioni al gestore di rete richiedente la deroga o ad altri soggetti interessati. Tale termine supplementare decorre dal giorno successivo alla data di ricevimento delle informazioni complete.

Il gestore di rete è tenuto a fornire le informazioni supplementari eventualmente richieste dall'Autorità entro due mesi dalla richiesta. Qualora il gestore di rete non dovesse fornire le informazioni supplementari richieste entro il predetto termine, la richiesta di deroga si considererà annullata, tranne i casi in cui, prima della scadenza del medesimo termine:

- l'Autorità dovesse decidere di concedere una proroga, ovvero
- il gestore di rete dovesse dichiarare all'Autorità, mediante comunicazione motivata, che la richiesta di deroga sia completa.

L'Autorità comunica al gestore di rete richiedente e al TSO la propria decisione in merito alla richiesta di deroga. Qualora essa sia concessa, l'Autorità è tenuta a precisarne la durata.

L'Autorità può stabilire ulteriori requisiti ai fini delle richieste di deroga da parte dei gestori di rete, anche consultando altri gestori di rete, i produttori e i diversi soggetti interessati.

L'Autorità può revocare una decisione favorevole di deroga qualora le circostanze e le motivazioni soggiacenti non dovessero sussistere più ovvero su raccomandazione

motivata della Commissione europea o di ACER (come meglio precisato nel paragrafo 2.6).

2.5 Registro delle deroghe concesse o rifiutate

L'Autorità istituisce e aggiorna un registro di tutte le deroghe concesse o rifiutate e lo trasmettono a ACER e a ENTSO-E⁹ almeno una volta ogni sei mesi. Il registro contiene, in particolare:

- il requisito o i requisiti per cui sia stata concessa o rifiutata la deroga;
- il contenuto della deroga;
- i motivi per cui la deroga sia stata concessa o rifiutata;
- le conseguenze della concessione della deroga.

2.6 Modalità di controllo delle deroghe

ACER controlla la procedura di concessione delle deroghe con la cooperazione delle Autorità di regolazione o delle Autorità competenti designate dallo Stato membro; le medesime Autorità trasmettono a ACER tutte le informazioni necessarie a tal fine.

ACER può trasmettere all'Autorità la raccomandazione motivata di revocare una deroga per assenza di motivazione. Anche la Commissione europea può trasmettere all'Autorità la raccomandazione motivata di revocare una deroga per assenza di motivazione.

Inoltre, la Commissione europea può richiedere a ACER di presentare una relazione sull'applicazione di quanto precedentemente descritto e di motivare le proprie decisioni di richiedere o non la revoca di deroghe.

3. Criteri per la concessione delle deroghe

Di seguito vengono riportati i primi orientamenti dell'Autorità in merito ai criteri sulla base dei quali potranno essere valutate ed eventualmente concesse le deroghe richieste dai soggetti indicati nel paragrafo 2.1 in relazione ai regolamenti RfG, DCC e HVDC.

L'Autorità si riserva fin d'ora la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti, anche puntuali, anche a seguito della completa implementazione dei regolamenti europei.

Prima di tutto, si ritiene opportuno che il richiedente, oltre a quanto già indicato nei regolamenti RfG, DCC e HVDC (e riassunto nel paragrafo 2.), invii al soggetto a cui deve essere indirizzata la richiesta di deroga (cioè il DSO/TSO nel caso degli "utenti" e l'Autorità nel caso dei "gestori di rete") anche le seguenti informazioni:

⁹ ENTSO-E (*European Network of Transmission System Operators for Electricity*) è la rete europea dei gestori di rete dei sistemi di trasmissione di energia elettrica.

- la descrizione delle attività da porre in essere per superare la necessità di una deroga, le tempistiche necessarie e i relativi costi;
- le eventuali ulteriori azioni che potrebbero essere intraprese al fine di mitigare gli eventuali criticità derivanti dalla deroga.

Tali informazioni appaiono necessarie poiché, ai sensi dei richiamati regolamenti, l'Autorità è tenuta a precisare la durata delle deroghe eventualmente concesse.

Ai fini dell'analisi delle richieste di deroghe e sulla base delle informazioni fornite dai soggetti richiedenti, riportate nei paragrafi 2.3 (richieste di deroghe presentate dagli utenti del sistema elettrico) e 2.4 (richieste di deroghe presentate dai gestori di rete) nonché di quelle precedentemente descritte, si ritiene opportuno:

- a) valutare l'impatto dell'eventuale deroga sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale (valutazione impatto globale). Si ritiene opportuno che la valutazione sia effettuata dal TSO in modo integrato con le valutazioni di cui alla lettera b);
- b) valutare l'impatto dell'eventuale deroga sulla sicurezza e sulla qualità del servizio relative alla rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali si richiede la deroga (valutazione impatto locale). Si ritiene opportuno che la valutazione sia effettuata dal gestore alla cui rete sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali si richiede la deroga, anche coadiuvato dai gestori di rete limitrofi (ivi incluso il TSO);
- c) valutare gli eventuali impatti che la deroga richiesta avrebbe sugli scambi transfrontalieri (valutazione impatto scambi transfrontalieri). Si ritiene opportuno che la valutazione sia effettuata dal TSO;
- d) valutare l'analisi costi-benefici resa disponibile dal richiedente, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti RfG, DCC e HVDC (valutazione analisi costi-benefici). Si ritiene opportuno che la valutazione sia effettuata e completata con i contributi dei DSO/TSO affinché si possa tenere conto di tutti gli aspetti sistemici;
- e) valutare le attività che il richiedente intende porre in essere per superare la necessità di una deroga, le tempistiche necessarie e i relativi costi, nonché le eventuali ulteriori azioni che potrebbero essere intraprese al fine di mitigare le eventuali criticità derivanti dalla deroga (valutazione della durata di una deroga). Si ritiene opportuno che la valutazione sia effettuata e completata con i contributi dei DSO/TSO affinché si possa tenere conto di tutti gli aspetti sistemici.

Affinché la deroga possa essere concessa dall'Autorità, si ritiene (a titolo indicativo) che occorra in particolare dimostrare che:

- a) non vi siano rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- b) non vi siano rischi per la sicurezza della rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali è stata richiesta la deroga e vi siano impatti trascurabili sulla qualità del servizio;
- c) non vi siano rischi per la sicurezza degli scambi transfrontalieri;
- d) l'analisi costi-benefici evidenzi che i requisiti previsti dai regolamenti, qualora applicati, comportino costi superiori ai benefici;

- e) il richiedente dimostri di porre in essere tutte le azioni nella propria disponibilità al fine di superare la necessità di una deroga e mitigarne le eventuali criticità (purché queste ultime siano ritenute accettabili ai sensi delle lettere precedenti).

Naturalmente, si ritiene che non possano essere concesse deroghe qualora vi siano già state richieste precedenti, formulate in un contesto confrontabile, per le quali ci sia già stato un esito negativo (valutazione non discriminatoria).

SI. Quali altri criteri potrebbero essere utilizzati per la valutazione delle richieste di deroghe? Perché?